

## Dottori Commercialisti Revisori Contabili Consulenti del Lavoro Avvocati

Soci

**CIRCOLARE DI STUDIO** 

12/2020

Parma, 30 gennaio 2020

GIGETTO FURLOTTI Dottore Commercialista

Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA

Dottore Commercialista Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista

Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI

Dottore Commercialista Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI Consulente del Lavoro Conciliatore Professionale

PAOLO DELI ETI Avvocato

Associati

**LETIZIA BELLI**Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI

ANGELICA CISARRI

SARA SEGANTINI

Avvocato

Avvocato

FILIPPO MATTIOLI

AVVOCATO

MARTINA PATTI Avvocato OGGETTO: Valenza sostanziale dell'iscrizione al VIES nell'ambito delle cessioni intracomunitarie

La Direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018 stabilisce che, dal 1° gennaio 2020, gli Stati membri considerino non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati ad essere introdotti in altro Stato membro da parte del venditore, dell'acquirente o da terzi per loro conto purché il soggetto passivo destinatario sia identificato ai fini IVA e iscritto al VIES in uno stato membro diverso da quello in cui il trasporto ha avuto inizio.

In altre parole, l'iscrizione al VIES non ha più una valenza formale (come avveniva fino al 31 dicembre 2019) ma assume un ruolo sostanziale ai fini dell'applicazione della non imponibilità nell'ambito delle cessioni intracomunitarie<sup>1</sup>.

La nuova disposizione è valida per tutte quelle cessioni di beni per le quali l'inizio della spedizione o del trasporto (che determina il momento di effettuazione dell'operazione) ha avuto luogo a partire dal 1° gennaio 2020.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi Luca Montali

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si ricorda che eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell'Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria.